

## STATUTO

### IL MONFERRATO NUOVO - SOCIETA' COOPERATIVA

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALE MONFERRATO AL VIA  
MATTEOTTI 9

Numero REA: AL - 124143

Codice fiscale: 00510360068

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2013 - Statuto completo .....	2
--	---

ALLEGATO "B" al numero 14100/5906 di Repertorio.

**STATUTO**  
**della "IL MONFERRATO NUOVO - Società Cooperativa"**  
**TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 - Denominazione**

E' costituita, con sede nel Comune di Casale Monferrato, la Società cooperativa denominata "Il Monferrato Nuovo - Società Cooperativa".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

**Art. 2 - Durata e adesioni**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3 - Scopo mutualistico**

La Cooperativa assolve la funzione sociale di difesa del potere di acquisto dei soci perseguendo lo scopo mutualistico di fornire a questi ultimi beni e servizi, in coerenza con il proprio oggetto sociale, alle condizioni più favorevoli offerte dal mercato.

La cooperativa si propone pertanto di:

1. giovare all'economia domestica dei soci;
2. migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie;
3. fornire ai soci un luogo d'incontro e ricreazione;
4. collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

**Art. 4 - Oggetto sociale**

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- a) l'acquisto e la successiva distribuzione e vendita ai soci di generi di consumo, prodotti ed articoli di qualsiasi natura e tipo;
- b) l'assistenza culturale, ricreativa e mutualistica dei soci e delle loro famiglie;
- c) procurare ai propri soci, mediante convenzioni con produttori, grossisti, istituti di credito, compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio, enti culturali e commerciali in genere, le migliori opportunità di acquisto o di servizi alle condizioni più convenienti possibili.

Per provvedere alle attività indicate nei precedenti commi la cooperativa potrà fra l'altro:

1. gestire spacci per la distribuzione ai soci di generi alimentari, prodotti ed articoli di altra natura, nonché gestire trattorie, mense, bar e mescite sociali;
2. gestire magazzini, laboratori ed impianti per la diretta conservazione,

produzione, manipolazione e trasformazione di generi di consumo, merci, prodotti ed articoli necessari all'approvvigionamento ed assortimento delle gestioni sociali.

Qualora non sia possibile erogare direttamente parte dei servizi elencati, la cooperativa potrà affidarne la gestione a terzi non soci, presso i locali costituenti la sede sociale. Al verificarsi di tale circostanza l'Organo Amministrativo vigilerà affinché i soggetti gestori abbiano la massima cura dei locali ed i prezzi di vendita praticati ai soci siano coerenti con gli scopi sociali perseguiti dalla cooperativa.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e, più in generale, qualsiasi attività che risulti riservata e/o vietata secondo la vigente o futura legislazione.

La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

### **TITOLO III SOCI**

#### **Art. 5 - Soci operatori**

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche che abbiano rispettivamente residenze e sedi legali all'estero, purché all'interno dell'Unione Europea.

#### **Art. 6 - Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con

quella della cooperativa;

c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del precedente comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice Civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio (o nella nota integrativa allo stesso) le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 7 - Obblighi del socio**

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di ammissione;

b) al versamento di contributi eventualmente deliberati dall'organo ammi-

nistrativo a fronte della presentazione del programma annuale delle attività;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio è inoltre tenuto a comunicare in forma scritta entro 30 (trenta) giorni l'avvenuta variazione dei propri recapiti.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

#### **Art. 8 - Diritti dei soci**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

#### **Art. 9 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 10 - Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo articolo 28.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 11 - Esclusione**

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste

dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

h) che non abbia versato dei contributi previsti nell'art. 7 lettera b);

i) che per due esercizi consecutivi non fruisca dei beni e servizi offerti dalla cooperativa, secondo quanto previsto all'oggetto sociale;

j) che si sia reso irreperibile, omettendo di segnalare l'avvenuta variazione dei propri recapiti nei tempi e nei modi previsti dall'art. 7.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

#### **Art. 12 - Liquidazione**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 15 e 19, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 15, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

#### **Art. 13 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 6. In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 12.

#### **Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

#### **Art. 15 - Ristorni**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, il quale, in via generale, dovrà considerare il valore dei beni acquistati e dei servizi fruiti dal socio consumatore.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote

### **TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Art. 16 - Strumenti finanziari**

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del Codice Civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonchè strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111 - octies delle D.A.T. del Codice Civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del Codice Civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione

degli interessi ovvero di partecipazione degli utili;  
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso;  
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.  
All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

## **TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

### **Art. 17 - Elementi costitutivi**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve indivisibili per disposizione di Legge o di Statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

### **Art. 18 - Caratteristiche delle quote**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui all'articolo 28.

### **Art. 19 - Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge.



Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione, o, in assenza di questa, nella nota integrativa al Bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 15 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 17.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

## **TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

### **Art. 20 - Assemblee**

Le Assemblee dei soci, quando lo prescrive la legge, sono precedute dalle Assemblee Separate.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- 3) ove previsto dalla legge, la nomina dell'eventuale organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dagli articoli 2479-bis e 2540 del Codice Civile.

L'Assemblea generale dei soci è costituita dai delegati delle Assemblee

separate i quali rappresentano, con vincolo di mandato, i soci in esse presenti o rappresentati.

I delegati devono essere soci; possono assistervi anche i soci non delegati che abbiano partecipato alle assemblee separate.

Per garantire la più ampia partecipazione alle attività della Cooperativa e per facilitare la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate, i soci sono organizzati in Sezioni costituenti unità organiche del corpo sociale.

Le Sezioni Soci sono istituite dall'Organo Amministrativo e allo stesso rispondono del loro operato.

Le modalità di costituzione e di funzionamento, l'organizzazione e gli organi delle Sezioni Soci sono fissate da apposito regolamento, predisposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea generale ordinaria dei soci. Allo stesso modo si procede alle modifiche.

L'assemblea generale si riunisce presso la sede sociale.

Ciascuna assemblea separata, coincidente con le Sezioni Soci, si riunisce in un luogo determinato dall'Organo Amministrativo all'interno dell'ambito territoriale della Sezione Soci.

#### **Art. 21 - Modalità di convocazione delle assemblee**

L'Assemblea generale e le assemblee separate vengono convocate dall'Organo Amministrativo mediante avviso da pubblicarsi sul quotidiano "La Stampa" almeno trenta giorni prima di quello fissato per le assemblee separate.

L'avviso viene eventualmente comunicato anche a mezzo posta elettronica ai soci persone fisiche o persone giuridiche che abbiano rispettivamente residenze o sedi legali all'estero, purchè all'interno dell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e indicare il giorno, l'ora e il luogo fissato per l'assemblea generale e per quelle separate, sia in prima che in seconda convocazione, per il caso di diserzione dell'assemblea di prima convocazione.

Le date di convocazione delle singole Assemblee separate potranno essere diverse fra loro, ma, comunque, l'ultima dovrà precedere di almeno otto giorni l'Assemblea generale.

Le assemblee separate deliberano sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno, e che formano oggetto dell'assemblea generale e nominano un delegato per ogni 100 (cento) soci presenti in assemblea per intervenire all'assemblea generale.

L'Organo Amministrativo, in occasione della convocazione delle Assemblee e limitatamente alle medesime, potrà variare il numero di soci necessario all'elezione di ciascun delegato, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione.

Al fine di assicurare in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate, i delegati dovranno essere nominati separatamente dalla maggioranza e dalla minoranza in modo tale che il numero di delegati complessivamente nominati da ciascuna assemblea separata rispecchi la stessa proporzione tra maggioranza e minoranza con la quale la delibera dell'assemblea separata medesima è stata adottata.

Ciascun delegato rappresenta proporzionalmente i soci dell'Assemblea

separata ed è portatore, sempre proporzionalmente e con vincolo di mandato, dei voti favorevoli, contrari e astenuti di ciascuna deliberazione. Contestualmente alla nomina dei delegati, l'Assemblea separata elegge uno o più supplenti che sostituiranno i soci delegati in caso di loro impedimento a partecipare, per qualsiasi motivo, all'Assemblea generale. In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ricorrono i requisiti di legge per l'Assemblea totalitaria e nessuno si oppone alla trattazione.

**Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione le assemblee separate ordinarie e straordinarie sono validamente costituite con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci, che hanno diritto di intervenire, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed in entrambi i casi deliberano a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Sono comunque fatti salvi i casi in cui la legge richieda diverse specifiche maggioranze.

In prima convocazione l'assemblea generale ordinaria e straordinaria è validamente costituita se i delegati intervenuti rappresentino almeno la metà dei voti che spettano a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati come sopra. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Sono comunque fatti salvi i casi in cui la legge richieda diverse specifiche maggioranze.

**Art. 23 - Votazioni**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

**Art. 24 - Voto**

Nelle Assemblee separate hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da un altro socio avente diritto al voto, fermi i limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 5 (cinque) deleghe.

**Art. 25 - Presidenza delle Assemblee**

Le Assemblee separate sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente più anziano della Sezione Soci rappresentata in seno alla stessa, o, in difetto, da altro soggetto eletto dalla stessa Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Qualora però nell'assemblea separata abbia diritto di partecipare un amministratore, l'Assemblea sarà da lui presieduta. L'Assemblea sceglie fra i soci il segretario per la redazione del verbale, che firmato dal Presidente e dal segretario, sarà rimesso al Presidente dell'Assemblea generale a cura del socio che sarà stato delegato ad intervenire alla detta assemblea.

L'Assemblea generale è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice-presidente. In difetto il Presidente sarà eletto dall'Assemblea.

L'assemblea nomina fra i soci intervenuti un segretario. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

#### **Art. 26 - Amministrazione**

La cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa in caso di pluralità di amministratori, può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni, ovvero fino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori possono essere rieletti nei limiti consentiti dalla legge.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, all'eventuale organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'eventuale organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del Codice Civile nonché i poteri in materia di

ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'eventuale organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del Codice Civile. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della Cooperativa, a seconda dei casi, spetta all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'eventuale organo di controllo, se nominato.

#### **Art. 27 - Organo di controllo**

L'organo di controllo monocratico o il collegio sindacale sono eletti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo monocratico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti di legge.

In alternativa all'organo di controllo monocratico o al collegio sindacale e comunque fuori dei casi di obbligatorietà degli stessi, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'assemblea dei soci. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

La legge determina i casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo monocratico o del collegio sindacale e del revisore.

### **TITOLO VII CONTROVERSIE**

#### **Art. 28 - Clausola di conciliazione ed arbitrale**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte, con gli effetti previsti dagli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

#### **TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 29 - Scioglimento anticipato**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

##### **Art. 30 - Devoluzione del patrimonio finale**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- \* a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c);
- \* al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

##### **Art. 31 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

F.to: AMEGLIO VALERIA

F.to: GIUSEPPE TORELLI (L.S.)

\*\*\*\*\*

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.lgs 82/2005 che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

\*\*\*\*\*

Esente da imposta di Bollo ai sensi dell'articolo 19 e seguenti allegato "B" D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

\*\*\*\*\*

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vercelli in data 8 maggio 2013 al numero 2770 Serie 1T, per Euro 168 (centosessantotto).

Vercelli, li otto maggio duemilatredici.

F.to: GIUSEPPE TORELLI Notaio (FIRMA DIGITALE)